



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 8 novembre 2002

9190/02

**Fascicolo interistituzionale:
2002/0092 (CNS)**

**MIGR 44
ASIE 16**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Regione ad amministrazione speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e
il Governo della Regione ad amministrazione speciale di Hong Kong
della Repubblica popolare cinese
sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b),
in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e con l'articolo
300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

¹ G U C

² G U C

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo con il governo della Regione ad amministrazione speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare.
- (2) L'accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il2002, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, in conformità della decisione/...../CE del Consiglio del doc. 9083/02 ¹.
- (3) L'accordo dovrebbe essere approvato.
- (4) Poiché l'accordo istituisce un comitato misto che può prendere decisioni aventi effetti giuridici, occorre precisare chi rappresenta la Comunità in detto comitato e stabilire una procedura di adozione della posizione comunitaria.
- (5) Il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato, a norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, che desiderano partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.
- (6) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati, non partecipa all'adozione della presente decisione e, di conseguenza, non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

¹ GU L

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e il governo della Regione ad amministrazione speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare è approvato a nome della Comunità europea.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 20, paragrafo 2 dell'accordo.*

Articolo 3

La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta la Comunità europea nel comitato di esperti istituito dall'articolo 17 dell'accordo.

Articolo 4

La posizione della Comunità europea nel comitato di esperti per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno a norma dell'articolo 17, paragrafo 5 dell'accordo viene decisa dalla Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Per tutte le altre decisioni del comitato di esperti, la posizione della Comunità europea viene adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

* La data di entrata in vigore dell'accordo viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il Presidente

ACCORDO
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA
E IL GOVERNO DELLA REGIONE
AD AMMINISTRAZIONE SPECIALE DI HONG KONG
DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
SULLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE
IN SOGGIORNO IRREGOLARE

LE PARTI CONTRAENTI,

LA COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso denominata “Comunità”,

e

IL GOVERNO DELLA REGIONE AD AMMINISTRAZIONE SPECIALE DI HONG KONG
DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE,

in appresso denominata “RAS di Hong Kong”,

DECISI ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l'immigrazione clandestina,

FACENDO RIFERIMENTO al regolamento (CE) n. 539/2001 ¹ del Consiglio del 15 marzo 2001, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 in combinato disposto con l'allegato II, che esenta i titolari di un passaporto della “Regione ad amministrazione speciale di Hong Kong” dall'obbligo di possedere un visto, all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a tre mesi,

¹ Reg. (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. (GU L 81 del 23.3.2001, pag. 1).

DESIDEROSI di instaurare attraverso il presente accordo, su basi di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per identificare e rimpatriare le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nei territori della RAS di Hong Kong o di uno degli Stati membri UE e agevolare il transito di queste persone in uno spirito di cooperazione,

CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientra nel campo di applicazione del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, non si applicano al Regno di Danimarca conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le presenti definizioni:

- a) “Stato membro”: qualsiasi Stato membro dell'Unione europea tranne il Regno di Danimarca.
- b) “Cittadino di uno Stato membro”: qualsiasi persona avente la nazionalità, definita per scopi comunitari, di uno Stato membro.
- c) “Residente permanente della RAS di Hong Kong”: qualsiasi persona in possesso di un permesso di soggiorno, vale a dire il diritto di risiedere permanentemente nella RAS di Hong Kong.
- d) “Persona di un'altra giurisdizione”: qualsiasi persona che non sia né un residente permanente della RAS di Hong Kong né un cittadino di uno Stato membro, compresi i cittadini dei paesi terzi e gli apolidi.
- e) “Apolide”: qualsiasi persona priva di nazionalità.

- f) “Autorizzazione di residenza”: qualsiasi tipo di permesso rilasciato dalla RAS di Hong Kong o da uno degli Stati membri che autorizza una persona a risiedere sul loro territorio. *Non* rientrano nella definizione le domande di autorizzazioni di residenza o di permessi temporanei di rimanere sul territorio in questione come visitatori o in attesa che venga esaminata una domanda di asilo.
- g) "Visto": un'autorizzazione rilasciata o una decisione presa dalla RAS di Hong Kong o da uno degli Stati membri prima dell'arrivo della persona alla frontiera per consentire l'ingresso o il transito della persona stessa attraverso il suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale.

SEZIONE I.

RIAMMISSIONE DA PARTE DELLA RAS DI HONG KONG

ARTICOLO 2

Riammissione dei residenti permanenti e degli ex residenti permanenti

1. La RAS di Hong Kong riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nell'accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di residenti permanenti della RAS di Hong Kong.

Le disposizioni precedenti si applicano anche alle persone che, dopo essere entrate nel territorio di uno Stato membro, hanno perso il diritto alla residenza permanente nella RAS di Hong Kong, a meno che lo Stato membro in questione non abbia promesso loro almeno la naturalizzazione.

2. Su richiesta di uno Stato membro, la RAS di Hong Kong rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la RAS di Hong Kong rilascia entro 14 giorni un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se la RAS di Hong Kong non rilascia il documento di viaggio in questione entro 15 giorni dalla data della richiesta, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio standard dell'UE a fini di riammissione.

ARTICOLO 3

Riammissione delle persone di un'altra giurisdizione

1. La RAS di Hong Kong riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nell'accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone

a) possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dalla RAS di Hong Kong oppure

b) una volta arrivate nel territorio della RAS di Hong Kong, sono entrate illegalmente nel territorio degli Stati membri in provenienza diretta dal territorio della RAS di Hong Kong.

2. L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se

a) la persona di un'altra giurisdizione si è trovata in transito aeroportuale via l'aeroporto internazionale di Hong Kong;

b) lo Stato membro richiedente ha rilasciato alla persona di un'altra giurisdizione, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza la cui validità sia superiore a quella di tutti i visti o di tutte le autorizzazioni di residenza rilasciate dalla RAS di Hong Kong;

c) la persona di un'altra giurisdizione è potuta entrare senza visto nel territorio dello Stato membro richiedente.

3. Su richiesta di uno Stato membro, la RAS di Hong Kong rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la RAS di Hong Kong rilascia entro 14 giorni un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se la RAS di Hong Kong non rilascia il documento di viaggio in questione entro 15 giorni dalla data della richiesta, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio standard dell'UE a fini di riammissione.

SEZIONE II

RIAMMISSIONE DA PARTE DELLA COMUNITÀ

ARTICOLO 4

Riammissione dei cittadini e degli ex cittadini

1. Uno Stato membro riammette, su richiesta della RAS di Hong Kong e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nell'accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio della RAS di Hong Kong purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dello Stato membro in questione.

Le disposizioni precedenti si applicano anche alle persone che, dopo essere entrate nel territorio della RAS di Hong Kong, sono state private della nazionalità di uno Stato membro o vi hanno rinunciato, a meno che non sia stata promessa loro almeno la residenza permanente nella RAS di Hong Kong.

2. Su richiesta della RAS di Hong Kong, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione rilascia entro 14 giorni un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità.

ARTICOLO 5

Riammissione delle persone di un'altra giurisdizione

1. Uno Stato membro riammette, su richiesta della RAS di Hong Kong e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nell'accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio della RAS di Hong Kong purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone

- a) possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dallo Stato membro interpellato o
- b) una volta arrivate nel territorio dello Stato membro interpellato, sono entrate illegalmente nel territorio della RAS di Hong Kong in provenienza diretta dal territorio dello Stato membro interpellato.

2. L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se

- a) la persona di un'altra giurisdizione si è trovata in transito aeroportuale via l'aeroporto internazionale dello Stato membro interpellato;

- b) la RAS di Hong Kong ha rilasciato alla persona di un'altra giurisdizione, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza la cui validità sia superiore a quella di tutti i visti o di tutte le autorizzazioni di residenza rilasciate dallo Stato membro interpellato;
 - c) la persona di un'altra giurisdizione è potuta entrare senza visto nel territorio della RAS di Hong Kong.
3. Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un'autorizzazione di residenza, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, se uno o più documenti sono già scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente.
4. Su richiesta della RAS di Hong Kong, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione rilascia entro 14 giorni un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità.

SEZIONE III

PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

ARTICOLO 6

Principio

1. Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona che deve essere riammessa in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli 2-5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all'autorità competente della Parte contraente interpellata.
2. La domanda di riammissione può essere sostituita da una comunicazione scritta alla Parte contraente interpellata, trasmessa con un anticipo ragionevole rispetto al ritorno della persona in questione, purché
 - a) la persona da riammettere sia in possesso di un documento di viaggio valido nonché, se del caso, di un visto o di un'autorizzazione di residenza validi della Parte contraente interpellata; e
 - b) la persona da riammettere sia disposta a tornare nella Parte contraente interpellata.

ARTICOLO 7

Domanda di riammissione

1. Le domande di riammissione devono contenere le seguenti informazioni:
 - a) dati della persona da riammettere (soprannomi, cognomi, data e, possibilmente, luogo di nascita, e ultimo luogo di residenza);
 - b) copie di documenti che forniscano prove, anche prima facie, della nazionalità o della residenza permanente.

2. Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione dovrebbe contenere anche:
 - (a) una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell'interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure;
 - (b) tutte le altre misure di protezione o di sicurezza necessarie per il singolo trasferimento.

3. Nell'allegato 5 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di riammissione.

ARTICOLO 8

Prove della nazionalità e della residenza permanente

1. Le prove della nazionalità o della residenza permanente ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 2 e 4 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 1 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri riconoscono la nazionalità, e la RAS di Hong Kong riconosce la residenza permanente senza altre formalità. Le prove della nazionalità o della residenza permanente non possono essere fornite mediante documenti falsi.

2. Le prove prima facie della nazionalità o della residenza permanente ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 2 e 4 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 2 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri riconoscono la nazionalità, e la RAS di Hong Kong considera stabilita la residenza permanente a meno che non possa dimostrare il contrario.

3. Qualora non possa essere presentato nessuno dei documenti elencati negli allegati 1 o 2, le autorità competenti della RAS di Hong Kong o dello Stato membro prendono, su richiesta, le disposizioni necessarie per stabilire la nazionalità o la residenza permanente della persona in questione.

ARTICOLO 9

Prove relative a persone di un'altra giurisdizione

1. Le prove delle condizioni per la riammissione delle persone di un'altra giurisdizione ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 3 e 5 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 3 del presente accordo, ma non possono essere fornite mediante documenti falsi. Le Parti contraenti riconoscono reciprocamente tali prove senza ulteriori formalità.
2. Le prove prima facie delle condizioni per la riammissione delle persone di un'altra giurisdizione di cui al paragrafo 1 degli articoli 3 e 5 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 4 del presente accordo. Quando vengono fornite dette prove prima facie, le Parti contraenti considerano soddisfatte tali condizioni a meno che non possano dimostrare il contrario.
3. L'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza può essere stabilita mediante i documenti di viaggio della persona in questione qualora manchino il visto o l'autorizzazione di residenza necessari per il territorio dello Stato membro richiedente o della RAS di Hong Kong. Analogamente, le prove prima facie dell'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza vengono fornite mediante una dichiarazione dell'autorità competente della Parte contraente richiedente in cui si attesta che la persona in questione non possiede i documenti di viaggio, il visto o l'autorizzazione di residenza necessari.

ARTICOLO 10

Termini

1. La domanda di riammissione deve essere presentata all'autorità competente della Parte contraente interpellata entro un anno da quando l'autorità richiedente è stata informata che una persona di un'altra giurisdizione non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore in materia di ingresso, presenza o residenza. Qualora la domanda non possa essere presentata in tempo per motivi de jure o de facto, il termine viene prorogato, su richiesta, fintanto che sussistono gli ostacoli.
2. Alle domande di riammissione si deve rispondere senza indugio, e comunque entro un mese dal loro ricevimento, giustificando l'eventuale rifiuto. Allo scadere del termine, si ritiene che il trasferimento sia stato accettato.
3. Una volta avuta l'autorizzazione oppure, se del caso, dopo un mese, la persona in questione viene trasferita senza indugio e comunque entro tre mesi. Questo termine può essere prorogato su richiesta del tempo necessario per sormontare gli ostacoli giuridici o pratici.

ARTICOLO 11

Modalità di trasferimento e modi di trasporto

1. Prima di rimandare indietro una persona, le autorità competenti della RAS di Hong Kong e dello Stato membro in questione stabiliscono anticipatamente e per iscritto la data del trasferimento, il valico di frontiera e le eventuali scorte.
2. Sebbene non sia vietato alcun mezzo di trasporto (aereo, terrestre o marittimo), il ritorno avviene di norma in aereo senza che si debba obbligatoriamente ricorrere a vettori o addetti alla sicurezza nazionali della Parte contraente richiedente. A tal fine, si possono utilizzare sia i voli di linea che i voli charter.

SEZIONE IV

OPERAZIONI DI TRANSITO

ARTICOLO 12

Principi

1. La RAS di Hong Kong autorizza il transito delle persone di un'altra giurisdizione attraverso il suo territorio su richiesta di uno Stato membro; uno Stato membro autorizza il transito delle persone di un'altra giurisdizione attraverso il suo territorio su richiesta della RAS di Hong Kong a patto che siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.
2. Gli Stati membri e la RAS di Hong Kong cercano di limitare il transito delle persone di un'altra giurisdizione ai casi in cui non sia possibile rinviare direttamente queste persone nello Stato di destinazione.
3. La RAS di Hong Kong o uno Stato membro possono opporsi al transito
 - a) se la persona di un'altra giurisdizione rischia di essere perseguitata o di subire azioni penali/sanzioni in un altro Stato di transito o nello Stato di destinazione, o rischia azioni penali sul territorio dello Stato membro interpellato o della RAS di Hong Kong;

b) per motivi attinenti alla pubblica sanità, alla sicurezza interna, all'ordine pubblico o ad altri interessi nazionali.

4. La RAS di Hong Kong o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora si verificano o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3, ostacolando l'operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.

ARTICOLO 13

Procedura di transito

1. La domanda di transito deve essere presentata per iscritto alle autorità competenti e contenere le seguenti informazioni:

- a) tipo di transito (aereo, terrestre o marittimo), altri eventuali Stati di transito e destinazione finale;
- b) dati della persona (nome, cognome, data e, possibilmente, luogo di nascita, nazionalità, tipo e numero del documento di viaggio);
- c) valico di frontiera, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;

- d) una dichiarazione della Parte contraente richiedente in cui si attesti che, a suo parere, sussistono le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2 e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3.

Nell'allegato 6 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di transito.

2. L'autorità competente della Parte contraente interpellata informa immediatamente per iscritto dell'ammissione l'autorità competente richiedente, confermando il valico di frontiera e l'orario previsti per l'ammissione, o la informa che l'ammissione è stata rifiutata spiegando i motivi che giustificano tale decisione.

3. In caso di transito aereo, la persona che deve essere riammessa e le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.

4. Le autorità competenti della Parte contraente interpellata agevolano il transito, previa consultazioni reciproche, provvedendo in particolare alla sorveglianza delle persone in questione e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

SEZIONE V

COSTI

ARTICOLO 14

Costi di trasporto e di transito

Fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dalla persona che deve essere riammessa o da terzi, tutte le spese di trasporto sostenute in relazione alla riammissione e al transito a norma del presente accordo fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico della Parte contraente richiedente.

SEZIONE VI

PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA

ARTICOLO 15

Protezione dei dati

I dati personali vengono comunicati solo se ciò sia necessario per l'applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti della RAS di Hong Kong o di uno Stato membro, a seconda dei casi.

L'elaborazione e il trattamento dei dati personali in un caso specifico sono soggetti alle leggi nazionali della RAS di Hong Kong nonché, quando la verifica sia affidata all'autorità competente di uno Stato membro, alla direttiva 95/46/CE ¹ e alla legislazione nazionale di questo Stato membro adottata in conformità della direttiva. Si applicano inoltre i seguenti principi:

- a) i dati personali devono essere elaborati in modo equo e conforme alla legge;
- b) i dati personali possono essere rilevati unicamente per finalità ben precise, esplicite e legittime connesse all'attuazione del presente accordo, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità da chi li comunica o da chi li riceve;
- c) i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono rilevati e/o successivamente elaborati; fra l'altro, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:
 - particolari della persona da trasferire (cognome, nome, eventuali nomi precedenti, soprannomi o pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, nazionalità attuale, eventuali nazionalità precedenti, ecc.);
 - carta d'identità o passaporto (numero, periodo di validità, data di rilascio, autorità preposta al rilascio, luogo di rilascio);
 - scali e itinerari;

¹ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati (GU L 281, del 23.11.1995, pag. 31).

- altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;
- d) i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;
- e) i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo che non deve superare quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o per i quali vengono successivamente trattati;
- f) l'autorità che comunica i dati e quella destinataria devono prendere tutte le misure del caso per correggere, cancellare o bloccare i dati personali qualora non vengano elaborati in conformità del presente articolo, in particolare quando i dati non siano adeguati, pertinenti ed esatti o risultino eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra Parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento;
- g) l'autorità destinataria informa su richiesta l'autorità che comunica i dati del loro uso e dei risultati ottenuti;
- h) i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti; l'eventuale comunicazione dei dati ad altri organismi deve essere autorizzata preventivamente da dette autorità;
- i) le autorità che comunicano i dati e quella destinataria sono tenute a registrare per iscritto la comunicazione e il ricevimento dei dati personali.

ARTICOLO 16

Clausola di non incidenza

1. Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità derivanti dal diritto internazionale applicabile alla Comunità, agli Stati membri e alla RAS di Hong Kong.
2. Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.

SEZIONE VII

ATTUAZIONE

ARTICOLO 17

Comitato di riammissione

1. Le Parti contraenti si prestano reciprocamente assistenza per l'applicazione del presente accordo. Esse creano a tal fine un comitato di riammissione incaricato in particolare di:
 - a) sorvegliare l'applicazione del presente accordo;

- b) stabilire le modalità necessarie per l'uniformità dell'attuazione del presente accordo;
- c) procedere periodicamente a scambi di informazioni su tutti i protocolli di attuazione conclusi dai singoli Stati membri e dalla RAS di Hong Kong a norma dell'articolo 18;
- d) raccomandare modifiche del presente accordo.

2. Le raccomandazioni del comitato di riammissione che riguardano modifiche degli allegati del presente accordo possono essere approvate dalle Parti mediante una procedura semplificata.

3. Il comitato di riammissione è composto da rappresentanti della Comunità e della RAS di Hong Kong; la Comunità è rappresentata dalla Commissione europea, assistita da esperti degli Stati membri.

4. All'occorrenza, il comitato di riammissione si riunisce su richiesta di una delle Parti contraenti.

5. Il comitato di riammissione stabilisce il proprio regolamento interno.

ARTICOLO 18

Protocolli di applicazione

1. La RAS di Hong Kong e uno Stato membro possono concludere protocolli di attuazione riguardanti:
 - a) la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto;
 - b) le condizioni per il transito sotto scorta delle persone di un'altra giurisdizione;
 - c) mezzi e documenti complementari a quelli elencati negli allegati da 1 a 4 del presente accordo.
2. I protocolli di attuazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo dopo la notifica al comitato di riammissione di cui all'articolo 17.
3. La RAS di Hong Kong accetta di applicare tutte le disposizioni di un protocollo di attuazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con un altro Stato membro, su richiesta di quest'ultimo.

ARTICOLO 19

Nesso con gli accordi o le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri

In caso di incompatibilità, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di tutti gli accordi e di tutte le intese bilaterali sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare già conclusi o che potrebbero essere conclusi, a norma dell'articolo 18, tra i singoli Stati membri e la RAS di Hong Kong.

SEZIONE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 20

Entrata in vigore, durata e recesso

1. Il presente accordo viene ratificato o approvato dalle Parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.

2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.
3. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.
4. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all'altra Parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

ARTICOLO 21

Allegati

Gli allegati da 1 a 6 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Fatto a il, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per
la Comunità europea

Per
il Governo della Regione ad amministrazione speciale
di Hong Kong

ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI
LA CUI PRESENTAZIONE È CONSIDERATA UNA PROVA DELLA NAZIONALITÀ
O DELLA RESIDENZA PERMANENTE
(ARTICOLI 2, PARAGRAFO 1; 3, PARAGRAFO 1; 4, PARAGRAFO 1 E 5, PARAGRAFO 1)

Stati membri

- passaporti di qualsiasi tipo (nazionali, diplomatici, di servizio, collettivi e sostitutivi, compresi quelli dei bambini);
- carte d'identità di qualsiasi tipo (anche temporanee e provvisorie);
- fogli matricolari e carte d'identità militari;
- registri navali e licenze degli skipper;
- documenti ufficiali da cui risulti la nazionalità dell'interessato

HONG KONG

- passaporti della Regione ad amministrazione speciale di Hong Kong;
- certificato di identità di Hong Kong;
- carta d'identità permanente di Hong Kong;
- documenti ufficiali da cui risulti lo status di residenza permanente dell'interessato.

ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI

LA CUI PRESENTAZIONE È CONSIDERATA UNA PROVA

PRIMA FACIE DELLA NAZIONALITÀ O DELLA RESIDENZA PERMANENTE

(ARTICOLI 2, PARAGRAFO 1; 3, PARAGRAFO 1; 4, PARAGRAFO 1 E 5, PARAGRAFO 1)

- fotocopie di tutti i documenti elencati all'allegato 1 del presente accordo;
- patenti di guida o loro fotocopie;
- certificati di nascita e loro fotocopie;
- tesserini d'identità delle società o loro fotocopie;
- dichiarazioni di testimoni;
- dichiarazioni dell'interessato/dell'interessata e lingua parlata da questa persona, anche mediante il
- risultato di un test ufficiale;
- qualsiasi altro documento utile per stabilire la nazionalità o la residenza permanente dell'interessato.

ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI
CONSIDERATI UNA PROVA DELLE CONDIZIONI PER LA
RIAMMISSIONE DELLE PERSONE DI UN'ALTRA GIURISDIZIONE
(ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1; ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1)

- timbri di ingresso/uscita o affini sul documento di viaggio della persona in questione;
- scontrini, certificati e ricevute di qualsiasi tipo (fatture alberghiere, cartoncini di appuntamenti di medici/dentisti, tessere di istituzioni pubbliche/private, ecc.) da cui risulti chiaramente che la persona ha soggiornato nel territorio dello Stato membro interpellato o della RAS di Hong Kong;
- biglietti ferroviari e biglietti e/o elenchi di passeggeri aerei o navali indicanti l'itinerario sul territorio dello Stato interpellato;
- informazioni da cui risulti che la persona si è servita di un corriere o di un'agenzia di viaggi.

ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI
CONSIDERATI UNA PROVA PRIMA FACIE DELLE CONDIZIONI
PER LA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE DI UN'ALTRA GIURISDIZIONE
(ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1; ARTICOLO, 5 PARAGRAFO 1)

- dichiarazioni ufficiali rilasciate, in particolare, dal personale dell'autorità di frontiera e da altri testimoni dell'attraversamento del confine da parte della persona in questione;
- descrizione del luogo e delle circostanze in cui la persona è stata fermata una volta entrata nel territorio dello Stato membro richiedente o della RAS di Hong Kong;
- informazioni relative all'identità e/o al soggiorno di una persona fornite da un'organizzazione internazionale;
- relazioni/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.;
- dichiarazione dell'interessato.

B. CIRCOSTANZE PARTICOLARI RELATIVE AL TRASFERIMENTO

1. Condizioni di salute

(eventuale riferimento a cure mediche speciali; nome latino della malattia contagiosa, ecc.):

.....

2. Indicazione di persona particolarmente pericolosa

(sospetto di gravi reati, comportamento aggressivo, ecc.)

.....

C. ELEMENTI DI PROVA ALLEGATI

1.....

(tipo di documento)

.....
(numero di serie, data e luogo di rilascio)

.....

(autorità preposta al rilascio)

.....
(data di scadenza)

2.....

(tipo di documento)

.....
(numero di serie, data e luogo di rilascio)

.....

(autorità preposta al rilascio)

.....
(data di scadenza)

3.....

(tipo di documento)

.....
(numero di serie, data e luogo di rilascio)

.....

(autorità preposta al rilascio)

.....
(data di scadenza)

4.....

(tipo di documento)

.....
(numero di serie, data e luogo di rilascio)

.....

(autorità preposta al rilascio)

.....
(data di scadenza)

5.....

(tipo di documento)

.....
(numero di serie, data e luogo di rilascio)

.....

(autorità preposta al rilascio)

.....
(data di scadenza)

D. OSSERVAZIONI

.....

.....

.....

.....

.....

(Firma) (Timbro)



[Emblema della RAS di Hong Kong]

.....
.....
..... (Luogo e data)

.....
.....
(Designazione dell'autorità richiedente)

Riferimento

.....

A

.....

.....

.....

(Designazione dell'autorità ricevente)

DOMANDA DI TRANSITO

a norma dell'articolo 13 dell'accordo del tra
la Comunità europea e la RAS di Hong Kong
sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

A. DATI PERSONALI

1. Nome e cognome (sottolineare il cognome):

.....

2. Cognome da nubile:

.....

3. Data e luogo di nascita:

.....

4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.):

.....

5. Alias (nomi precedenti, soprannomi o pseudonimi):


.....

6. Nazionalità e lingua:

.....

7. Tipo e numero dei documenti di viaggio:

.....



Dichiarazione comune relativa all'articolo 1, lettera f)

Le Parti contraenti prendono atto che, a norma delle leggi sull'immigrazione vigenti nella RAS di Hong Kong, la "autorizzazione di residenza" ai sensi dell'articolo 1, lettera f) viene rilasciata, in particolare, ogniqualvolta la persona sia stata autorizzata ad atterrare a Hong Kong

- come studente presso una scuola, un'università o un altro istituto didattico indicato esplicitamente e approvato ufficialmente;
- come dipendente o come lavoratore autonomo (professionisti, investitori, artisti, lavoratori importati, collaboratori domestici, ecc.); o
- per ricongiungersi a persone che risiedono a Hong Kong come dipendenti (ricongiungimento delle famiglie).

Dichiarazione comune relativa alla Danimarca

Le Parti contraenti prendono atto che il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca. È pertanto opportuno che la RAS di Hong Kong e la Danimarca concludano un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.

Dichiarazione comune relativa all'Islanda e alla Norvegia

Le Parti contraenti prendono atto delle strette relazioni che uniscono la Comunità europea all'Islanda e alla Norvegia, segnatamente in virtù dell'accordo del 18 maggio 1999 sull'associazione di questi paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen. È pertanto opportuno che la RAS di Hong Kong concluda un accordo di riammissione con l'Islanda e la Norvegia sul modello del presente accordo.